

6 giugno 2022



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

e-DAS

Estensione agli altri prodotti assoggettati

Open Hearing

e-DAS - Fonti Normative della regolazione ADM

a) Art.1, comma 1, lettera b), decreto legge 3 ottobre 2006, n.262

Determinazioni del Direttore dell'ADM per stabilire tempi e modalità per la presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa e ad imposta di consumo nonché del DAA per i prodotti in sospensione

b) Art.1, comma 958, legge 27 dicembre 2017, n.205

Determinazione del Direttore dell'ADM per la definizione dei dati obbligatori da indicare nel DAS a modifica delle disposizioni contenute nel D.M.210/96

c) Art.11, comma 1, decreto legge 26 ottobre 2019, n.124

Obbligo e-DAS per la circolazione nel territorio dello Stato, di benzina e di gasolio usato come carburante ed assoggettati ad accisa

d) Art.1, comma 6, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21

Richiamo espresso delle fonti [punti a) e c)] del «documento amministrativo semplificato telematico»

e-DAS – Provvedimenti di delegificazione e di regolazione ADM

Determinazione Direttoriale Prot. 138764/RU del 10 maggio 2020 (*Direttoriale e-DAS*)

Diretta attuazione dell'art.11 D.L.124/2019 e art.1, comma 958 della legge 205/2017. Definisce la disciplina generale dell'e-DAS

Circolare n. 9 Prot. 156774RU del 26 maggio 2020,

Definizione dei tracciati informatici e delle relative tabelle di corrispondenza con l'articolato della determinazione direttoriale e-DAS

Circolare n. 34 Prot. 322706RU del 19 settembre 2020 e Circolare n. 36 Prot. 328817RU del 23 settembre 2020

Disciplina attuativa secondaria – Gestione del transitorio di attuazione della Direttoriale e-DAS

e-DAS – Provvedimenti di delegificazione e di regolazione ADM

Determinazione Direttoriale Prot. 494575/RU del 24 dicembre 2021

- a) e-DAS per benzina e gasolio usati in impieghi agricoli: dal 1° marzo 2022;
- b) e-DAS per altri prodotti sottoposti ad accisa (oli minerali, GPL, alcoli e prodotti alcolici, altri prodotti per cui è previsto l'uso del DAS), sfusi o condizionati, tutte le destinazioni d'uso: dal 30 giugno 2022;
- c) e-DAS per prodotti sottoposti ad imposta di consumo (oli lubrificanti e bitumi, basi lubrificanti), sfusi e condizionati: dal 30 giugno 2022
- d) e-AD (nazionale) per prodotti sottoposti ad imposta di consumo (oli lubrificanti e bitumi, basi lubrificanti), sfusi e condizionati: dal 30 giugno 2022

Circolare n. 7 Prot. 89242/RU del 23 febbraio 2022

Disciplina attuativa secondaria – Gestione del transitorio di attuazione relativamente agli e-DAS per i carburanti agricoli
Resa efficace per i predetti carburanti la disciplina generale della Direttoriale e-DAS nonché le relative norme di esecuzione.
Aggiornamento «automatico» delle autorizzazioni e-DAS preesistenti.
Facoltà per gli speditori già in regola con le disposizioni di anticipare la data del 1° marzo 2022.
Fatta salva la disciplina di circolazione del D.M.454/2001.

Circolare n. 17 Prot. 193384/RU del 5 maggio 2022

Presentazione in forma telematica dei dati relativi alla denaturazione dei carburanti agricoli presso i depositi fiscali

Ulteriori estensioni previste dalla DD 494575/2021

Esigenze e criticità segnalate dalle Associazioni per lo sviluppo ulteriore della Regolazione ADM

- 1) Coordinamento delle disposizioni della direttoriale con le norme legislative in vigore.
- 2) Conciliare le prassi multiformi e stratificate nel tempo relativamente ai prodotti sottoposti trasferiti tramite DAS:
 - a) Circolazione prodotti condizionati (in particolare: GPL in bombole, alcol DG, ecc.)
 - b) Circolazione prodotti in «tentata vendita» (DAS collettivo su carichi non predeterminati)
 - riconciliazione dei delta scarico;
 - durata del viaggio;
 - gestione reintroduzioni a seguito di mancate consegne
 - c) gestione dei depositi contabili e dei cosiddetti “concessionari” nel settore del GPL
 - Adeguamento circolare n. 33/D del 9 febbraio 1996
 - gestione del recupero agevolazione zone montane DPR 20 settembre 1999 n.361 per titolari di depositi contabili
 - d) Circolazione additivi (NC 3811, NC 3824, ETBE e MTBE) e prodotti energetici soggetti a vigilanza fiscale
 - Adeguamento circolare n. 1/D del 4 gennaio 1999

Ulteriori estensioni previste dalla DD 494575/2021

Esigenze e criticità segnalate dalle Associazioni per lo sviluppo ulteriore della Regolazione ADM

- 3) Messa a disposizione di un congruo periodo di sperimentazione per la verifica di compatibilità dei nuovi tracciati record ADM alle nuove disposizioni e per l'adeguamento dei sistemi gestionali
- 4) Assenza di CPA per oli lubrificanti e bitumi ed in generale per i prodotti che non sono sottoposti al regolamento (CE) n. 684/2009
- 5) Coordinamento utilizzo di altri documenti di trasporto, ove previsti dalla specifica disciplina di settore (XAB serie speciale, - DPR 627/78; BAM, DDT. – DPR 472/96 ; bolle XE ed XF; ecc);
 - Gestione spedizioni di oli lubrificanti in modalità di groupage;
 - Documenti di «tentata vendita»

Ulteriori estensioni previste dalla DD 494575/2021

Esigenze e criticità segnalate dalle Associazioni per lo sviluppo ulteriore della Regolazione ADM)

- 6) Progressività dell'estensione dell'e-DAS alla circolazione nazionale dei vari prodotti assoggettati, anche per le diverse destinazioni d'uso, con chiara identificazione dell'ambito di applicazione.
- 7) Disponibilità di adeguato transitorio per l'adeguamento dei sistemi elettronici di impianto
- 8) Utilizzo e-DAS per i «rifornimenti diretti» di cui al DM n. 225/2015 (Indicazione “targa” e destinatario finale, attestazione dell'imbarco)
- 9) Estensione e-DAS alla disciplina specifica di altre agevolazioni od esenzioni o «impieghi fuori campo» (ad es.: punto 1, Tabella A; art.17 del TUA)

Ulteriori estensioni previste dalla DD 494575/2021

Provvedimenti all'esame ADM

Prodotti per cui è prevista l'estensione dell'e-DAS dal 30 giugno 2022

- A) Determinazione direttoriale per applicazione della disciplina dell'e-DAS dal 30 giugno 2022 (cioè per le spedizioni dal 1° luglio 2022):
- Per gli ulteriori oli minerali sfusi di cui all'art. 21, comma 2 (gasolio combustione, cherosene, oli combustibili) – tutte le destinazioni d'uso;
 - Per i GPL sfusi trasportati per carichi predeterminati (esclusa, quindi, la tentata vendita);
 - Per gli altri prodotti energetici sfusi sottoposti a vigilanza fiscale.

ADM «aprirà» il sistema e-DAS alle CPA necessarie (tutte quelle di tipo E450, E460, E470, E480, E490, E500, E930 e Exxx per i prodotti sotto vigilanza) e ha già attivato da 3 giugno 2022 il relativo ambiente di prova per consentire la verifica delle funzionalità da parte degli speditori interessati.

Estensione delle modalità attuative della determinazione e-DAS anche ai suddetti prodotti, come già avvenuto per i prodotti agricoli. Soluzione «ad hoc» per la gestione dei rifornimenti diretti, con modifiche delle regole del tracciato DE815.

Gli operatori eventualmente già pronti hanno facoltà di partire in anticipo rispetto a tale data, con modalità analoghe a quelle disciplinate per i prodotti agricoli dalla circ.7/2022.

Obiettivo:

- utilizzo esclusivo dell'e-DAS per le immissioni in consumo dai depositi commerciali e dalle raffinerie;
- inizio dell'obbligo di impiego dell'e-DAS per depositi commerciali di GPL per uso carburazione (prodromico a successiva estensione)

Ulteriori estensioni della DD 494575/2021

Provvedimenti all'esame ADM

Esempio: Modifiche delle regole del tracciato DE815 per ottemperanza all'art.4 del D.M.225/2015

L'estensione dell'e-DAS al gasolio navigazione comporta l'adeguamento delle regole del tracciato DE815 e, quindi, della circolare 9/2020

a) Destinazione per navigazione del prodotto energetico

- Campo 92 «codice CADD» = «S137»

b) Dati identificativi imbarcazione rifornita e luogo autorizzato di consegna del prodotto

- Campo 27 «tipo destinazione» -> (aggiunto il valore «rifornimento diretto - bunkeraggio»;

- Campo 28 «codice identificativo del destinatario» -> p.iva/codice fiscale dell'armatore o codice fiscale del comandante (allo studio modifiche per consentire anche p.iva o codice fiscale stranieri);

- Campo 35 «codice identificativo del luogo di consegna» -> identificativo della nave destinataria del prodotto utilizzato ai fini dell'Automatic Identification System (AIS) = campo 24 dello scontrino per il trasporto

- Campi da 36 a 41 «luogo di destinazione» -> Indirizzo porto limitrofo al punto di caricazione della nave

- Campo 42 «bandiera» -> da valorizzare con sigla del paese

c) Attestazione di ricezione del comandante

- Su copia stampata e-DAS ovvero tramite portale ADM

d) Mezzo di trasporto:

- Campo 65 «unità di trasporto» ->(aggiunto il valore «bettolina»)

Ulteriori estensioni della DD 494575/2021

Provvedimenti all'esame ADM

Esempio: Modifiche delle regole del tracciato DE815 per ottemperanza all'art.4 del D.M.225/2015

L'adeguamento delle regole del tracciato DE815 e, quindi, della circolare 9/2020 deve essere anche congruente con le altre disposizioni dello specifico settore (DD 58050 del 18 febbraio 2020 e circolare 7/2020)

Le autocisterne e le bettoline usate per il rifornimento diretto sono munite di sistema misurazione dei quantitativi riforniti (DD 58050 del 18 febbraio 2020)

Gli scontrini relativi al rifornimento diretto sono custoditi, unitamente al DAS, presso il deposito fiscale mittente.

- a) Storicizzazione nel sistema elettronico dello speditore;
- b) Invio scontrini in forma telematica come da circolare 7/2020;
 - campo 22: indicare il numero del documento utilizzato per l'estrazione dal deposito fiscale del prodotto rifornito dall'autobotte o dalla bettolina -> sarà indicato il CRS del relativo e-DAS;
 - campo 24: denominazione ovvero identificativo della nave destinataria del prodotto utilizzato ai fini dell'Automatic Identification System (AIS) -> deve concordare con campo 35 del DE815
 - campo 36 : targa della bettolina o dell'autobotte -> deve concordare con campo 66 «identificativo unità di trasporto» del DE815

Ulteriori estensioni previste dalla DD 494575/2021

Provvedimenti all'esame ADM

Prodotti per cui è ipotizzabile un'estensione dell'e-DAS dal 1° gennaio 2023

B) Determinazione direttoriale per posticipare al 1° gennaio 2023 l'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS di cui all'art.1, comma 1, lettera b) del D.L.262/06, per i seguenti prodotti:

- GPL condizionati (in bombole);
- Oli lubrificanti e bitumi, sfusi e condizionati (posticipo previsto anche per e-AD)
- Prodotti alcolici sfusi e condizionati (ad es: alcole DG, bevande spiritose)

C) Determinazione direttoriale per integrare la disciplina della determinazione e-DAS per i prodotti di cui al punto B), tenendo conto delle peculiarità di circolazione e di deposito degli stessi nonché dei principi generali della disciplina delle accise (eliminazione dei depositi contabili e formalizzazione della figura del depositante). Richiesta contributi, in particolare, nel settore della tentata vendita del GPL:

- per la revisione della circolare n. 33/D del 9 febbraio 1996;
- per consentire la riduzione dei documenti cartacei finora utilizzati per prassi e la sostituzione degli stessi con l'e-DAS
- inserimento di ulteriori campi nei tracciati dell'e-DAS per il raggiungimento dei predetti obiettivi.